

AL COMUNE DI URBINO
UFFICIO DI STATO CIVILE

Oggetto: RICHIEDA ESTRATTO PER "COPIA INTEGRALE" DI ATTO DI STATO CIVILE.-

Il/la sottoscritto/a

Cognome: _____ Nome: _____
nato/a in _____ il _____
residente in _____ Via _____ N. _____
Tel. _____ Fax _____ E-mail _____
P.E.C. _____
in qualità di (*) _____

(*) **N.B.**: Indicare: se diretto interessato, relazione di parentela, esercente la potestà o tutore, delegato del diretto interessato munito di mandato speciale.

CHIEDE

il rilascio di N. _____ **ESTRATTO/I PER COPIA INTEGRALE** dell'atto di:

NASCITA

MATRIMONIO celebrato il _____ in _____

MORTE avvenuta il _____ in _____

UNIONE CIVILE costituita il _____ in _____

ACCORDO DI FRONTE ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE, AI SENSI ART.12 L. N.162/2014 DI:

Separazione

Divorzio

Modifica delle condizioni di separazione

Modifica delle condizioni di divorzio

relativo ad atto di MATRIMONIO

relativo ad atto di UNIONE CIVILE

concluso il _____ innanzi all'Uff. di Stato Civile del Comune di URBINO

TRASCRIZIONE CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATO, AI SENSI ART.6 L. N.162/2014 DI:

Separazione

Divorzio

Modifica delle condizioni di separazione

Modifica delle condizioni di divorzio

segue

relativo ad atto di **MATRIMONIO**

relativo ad atto di **UNIONE CIVILE**

conclusa il _____

RELATIVO ALLA PROPRIA PERSONA

RELATIVO ALLA PERSONA SOTTOINDICATA:

Cognome: _____

Nome: _____

nato/a in _____

il _____

Il documento è richiesto per uso: _____

Allega:

- fotocopia di documento di identità in corso di validità del richiedente.- Atto di procura speciale.-

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.Lgs. 196/2003

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del presente procedimento e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.-

AVVISO:

IL DOCUMENTO RICHiesto VERRÀ RILASCIATO ESCLUSIVAMENTE AI SOGGETTI CUI L'ATTO SI RIFERISCE, OPPURE SU MOTIVATA ISTANZA COMPROVANTE L'INTERESSE PERSONALE E CONCRETO DEL RICHIEDENTE A FINI DI TUTELA DI UNA SITUAZIONE GIURIDICAMENTE RILEVANTE, OVVERO DECORSI SETTANTA ANNI DALLA FORMAZIONE DELL'ATTO (ART.107 DPR 3/11/2000, N. 396 E ART. 177 D.Lgs 196/003).

li _____

Il/La richiedente

Estratto delle norme di riferimento in materia di rilascio di certificati-estratti di stato civile

Codice Civile

Articolo 450 - Pubblicità dei registri dello stato civile

1. I registri dello stato civile sono pubblici.
2. Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.
3. Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

Legge 31 ottobre 1955, n. 1064

Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile

Articolo 1

L'indicazione della paternità e della maternità sarà omessa:

- 1) negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico;
- 2) in tutti i documenti di riconoscimento.

Articolo 2

L'indicazione della paternità e della maternità sarà altresì omessa in ogni altro atto, dichiarazione, denuncia o documento in cui sia prescritta dalle norme vigenti al momento della approvazione della presente legge, nei quali la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimazione o di filiazione.

**Decreto Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396**

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127

Art. 106 - Estratti per riassunto

1. Gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per riassunto, riportando le indicazioni contenute nell'atto stesso e nelle relative annotazioni. Se nell'atto sono state fatte annotazioni o apportate rettificazioni o correzioni che modificano o integrano il testo dell'atto, l'estratto è formato avuto riguardo alle annotazioni e alle rettificazioni o correzioni tralasciando qualsiasi riferimento a quelle parti dell'atto modificate o integrate in base alle annotazioni o rettificazioni o correzioni medesime.

Art. 107 - Estratti per copia integrale

1. Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge.

2. L'estratto per copia integrale deve contenere:

- a) la trascrizione esatta dell'atto come trovasi negli archivi di cui all'articolo 10, compresi il numero e le firme appostevi;
- b) le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale;
- c) l'attestazione, da parte di chi rilascia l'estratto, che la copia è conforme all'originale.

Art. 108 - Contenuto

1. Ogni estratto degli atti dello stato civile deve contenere:

- a) l'indicazione di estratto per riassunto o per copia integrale;
- b) la sottoscrizione dell'ufficiale dello stato civile o del funzionario delegato;
- c) il bollo dell'ufficio.

2. I certificati di stato civile devono contenere le generalità come per legge delle persone a cui i singoli eventi si riferiscono e gli estremi dei relativi atti. I dati suddetti possono essere desunti anche dagli atti anagrafici.

3. Restano salve le disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n.1064, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n.432.

**Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali**

Articolo 177 - Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali

[...] 3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto. [...].